

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE "HEALTHYTUDE"

1. Organizzatore, titolo ed oggetto della Manifestazione

1.1. Fandango Club S.p.A. (di seguito "**Organizzatore**") organizza, nei giorni [21 – 23 Giugno 2019], presso la location denominata "*The Mall*", sita in Piazza Lina Bo Bardi, Milano, la manifestazione Healthytude (di seguito "**Healthytude**" e/o la "**Manifestazione**"), dedicata a tutti i soggetti interessati al settore della salute e della prevenzione, offrendo agli espositori la possibilità di presentare prodotti, servizi e informazioni ad un vasto pubblico. L'Organizzatore gestisce anche una piattaforma *online* sul sito *internet* www.healthytude.it. Il presente Regolamento Generale (di seguito anche solo il "**Regolamento**") si applica a tutti gli espositori, partner o sponsor di Healthytude, ivi inclusi quelli presenti sul sito *internet* www.healthytude.it. Costituisce parte integrante del presente Regolamento Generale anche il Piano Generale d'Uso degli Spazi ("**Piano Generale d'Uso**") relativo all'area operativa del sito della Manifestazione, inviato separatamente e che anche se non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e che l'Espositore dichiara pertanto di conoscere ed accettare integralmente

2. Registrazione

2.1. Persone fisiche, società, aziende e organizzazioni interessate possono iscriversi quali espositori di Healthytude, accettando il presente Regolamento (di seguito gli "**Espositori**"). Resta inteso che la presenza alla Manifestazione degli Espositori che abbiano effettuato l'iscrizione è espressamente subordinata all'accettazione da parte dell'Organizzatore, che si riserva la facoltà di rifiutare l'iscrizione di uno o più Espositori ai sensi dell'articolo 2.3. che segue.

2.2. Gli Espositori, dopo l'iscrizione ai sensi dell'articolo 2.1. che precede, e ferma restando l'approvazione dell'Organizzatore, avranno diritto di partecipare alla Manifestazione installando un proprio stand.

2.3. La richiesta di iscrizione a Healthytude di ciascun Espositore resta soggetta ad approvazione da parte dell'Organizzatore, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di fornire alcuna giustificazione in ipotesi di esclusione. La richiesta di iscrizione diventerà pertanto vincolante per l'Organizzatore esclusivamente a seguito dell'accettazione scritta da parte di quest'ultimo, senza la quale nessuna pretesa di ammissione a Healthytude potrà essere avanzata dal singolo Espositore.

2.4. Le condizioni particolari e le riserve inserite dall'Espositore nella domanda di iscrizione devono ritenersi invalide (e quindi non apposte), salvo espressa accettazione scritta delle stesse da parte dell'Organizzatore. Solo in quest'ultima ipotesi, le condizioni speciali richieste dalle parti potranno essere considerate requisiti speciali di collocamento e quindi ipotesi di esclusione, a discrezione dell'Organizzatore, in caso di incompatibilità con le richieste speciali di altri Espositori.

2.5. Nessuna diversa modalità di iscrizione, rispetto a quella suindicata, sarà ritenuta valida e quindi accettata.

2.6. L'Organizzatore, a propria discrezione, assegnerà gli stand in Healthytude agli Espositori di cui abbia approvato la partecipazione ai sensi dell'articolo 2.3. che precede e si riserva la facoltà di sostituire gli stand già assegnati nell'interesse esclusivo della Manifestazione a propria discrezione. Gli Espositori non avranno diritto a nessuna riduzione del corrispettivo laddove nello stand assegnato fossero presenti una o più installazioni strutturali che devono rimanere liberamente accessibili (quali colonne e/o pilastri di struttura e/o simili).

3. Ammissione alla Manifestazione

3.1. L'ammissione alla Manifestazione resta subordinata alla insindacabile decisione dell'Organizzatore. La valutazione dell'Organizzatore in merito all'ammissione avverrà sulla base di quanto indicato dall'Espositore nel modulo di iscrizione. L'Organizzatore ha altresì il diritto di revocare l'autorizzazione inizialmente concessa qualora la stessa dovesse risultare fondata su dichiarazioni false, reticenti e/o incomplete fornite dall'Espositore nel modulo di iscrizione. In queste ultime ipotesi, l'Espositore resta obbligato al versamento del corrispettivo pattuito, ma non avrà facoltà di richiedere all'Organizzatore alcuna somma a titolo di risarcimento del danno e/o indennizzo per la revoca dell'autorizzazione alla partecipazione. Nessun reclamo potrà essere trasmesso da parte dell'Espositore e/o da terzi, in relazione all'ammissione o rifiuto di ammissione da parte dell'Organizzatore di persone, società, organizzazioni.

3.2. L'Organizzatore si riserva, altresì, di revocare l'autorizzazione all'ammissione alla Manifestazione nel caso in cui l'Espositore sia inadempiente alle obbligazioni assunte, quali il versamento del corrispettivo, ovvero in caso di condotta dell'Espositore non conforme al contenuto del presente Regolamento Generale. In quest'ultima ipotesi, l'Espositore resta obbligato al versamento del corrispettivo pattuito, ma non avrà facoltà di richiedere all'Organizzatore alcuna somma a titolo di risarcimento del danno e/o indennizzo per la revoca dell'autorizzazione alla partecipazione.

3.3. In linea generale, fermo restando che l'ammissione è subordinata all'insindacabile giudizio dell'Organizzatore, possono essere ammesse ad esporre alla Manifestazione imprese industriali, commerciali, artigiane, italiane o straniere, le cui attività rientrino nell'oggetto di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, e i loro rappresentanti o agenti. Gli Agenti e i Rappresentanti delle aziende dovranno, a richiesta dell'Organizzatore, comprovare la loro qualifica di rappresentante od agente per l'Italia. Ogni Espositore potrà esporre nello stand assegnato unicamente merci di propria fabbricazione o distribuzione o prodotti di ditte di cui sia rappresentante generale od agente esclusivo per l'Italia che dichiara sotto la propria responsabilità di disporre in maniera libera e legale. Gli Espositori in ogni caso dovranno esporre nella Manifestazione esclusivamente i Prodotti indicati espressamente all'atto della richiesta di iscrizione.

3.4. L'Organizzatore in ogni caso si riserva, a proprio insindacabile giudizio, sino a 5 giorni prima dell'inizio della Manifestazione, di revocare l'ammissione di uno o più Espositori. L'Espositore richiedente con l'approvazione del presente Regolamento dichiara di approvare che la mancata ammissione alla Manifestazione non gli darà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.

L'Espositore non ammesso avrà diritto di ottenere la restituzione della somma eventualmente versata, fatto salvo il caso per il quale l'esclusione non dipenda da motivi connessi ad una sua violazione del presente Regolamento ai sensi degli articoli che precedono.

3.5. Non saranno comunque ammessi Espositori che espongano beni e servizi relativi alle seguenti aree e/o tematiche: pornografia, religione, politica, violenza, discriminazione razziale e/o di genere.

3.6. L'Espositore dichiara e garantisce di essere in possesso ovvero si impegna irrevocabilmente ad ottenere prima dell'inizio della Manifestazione, di tutte le autorizzazioni necessarie all'esposizione presso lo stand dei beni e prodotti che saranno esposti, impegnandosi a tal fine a manlevare e tenere indenne l'Organizzatore da qualsiasi pretesa di terzi derivante dalla violazione di quanto precede.

3.7. Gli Espositori appartenenti alle categorie merceologiche di tabacco e/o alcolici si impegnano ad osservare e rispettare la normativa di settore ora per allora applicabile, impegnandosi in particolare ad onorare il divieto di vendita di siffatti prodotti a soggetti minori. Resta inteso che gli

Espositori saranno ritenuti gli unici responsabili e quindi destinatari di qualsivoglia richiesta risarcitoria e/o sanzione dovesse insorgere a seguito della violazione da essi posta in essere della normativa in materia.

4. Attribuzione degli stand

4.1. L'Organizzatore assegnerà gli stand agli Espositori ammessi tenendo conto della struttura dell'area, nonché dell'immagine della Manifestazione. Le richieste specifiche degli Espositori, salvo che non siano approvate per iscritto dall'Organizzatore ai sensi dell'articolo 2 che precede, non saranno in alcun modo vincolanti per l'Organizzatore.

4.2. L'Organizzatore provvederà a trasmettere a tutti gli Espositori ammessi un Piano di Assegnazione Stand entro il 17/06/2019. In ogni caso, nessuna variazione e/o trasferimento degli stand potrà essere effettuata senza il consenso scritto dell'Organizzatore.

5. Sistemazione ed allestimento degli stand

5.1. L'area libera che viene messa a disposizione degli Espositori non comprende pannelli divisorii e/o fondali, salvo che questi non siano apposti dall'Organizzatore, per un uso migliore degli spazi. Nel Piano Generale d'Uso, che l'Espositore, con la sottoscrizione del presente Regolamento, ha dichiarato espressamente di conoscere ed accettare, sono contenute le norme di allestimento e di arredamento degli stand. L'Espositore che intenda provvedere per proprio conto ed a proprie spese all'allestimento dello stand dovrà osservare strettamente le norme contenute nel Piano Generale d'uso ed è comunque tenuto a presentare preventivamente a Fandango Club Spa il progetto di allestimento del proprio stand, affinché quest'ultima fornisca la propria approvazione. Gli Espositori e i loro allestitori, per la realizzazione degli stand, si dovranno obbligatoriamente attenere alle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 ed indicare, nell'apposito spazio previsto nella Domanda di Ammissione, il responsabile dello stand per la sicurezza.

5.2. L'Organizzatore consegnerà prima dell'inizio della Manifestazione a ciascun Espositore un' informativa riportante i tempi che dovranno essere rispettati per l'allestimento e il disallestimento degli stand. Ogni Espositore con la sottoscrizione del presente Regolamento si impegna sin d'ora a rispettare le suddette istruzioni. In caso di mancato rispetto da parte del singolo Espositore dei termini indicati, lo stesso sarà soggetto ad una penale pari ad € 500,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

6. Rinuncia dell'Espositore

6.1. La rinuncia a partecipare alla Manifestazione o il ritiro della Domanda di Iscrizione dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata a Fandango Club Spa – Segreteria Organizzativa Healthytude - Via del Commercio, 42 – 20090 Buccinasco (MI).

6.2. In caso di rinuncia pervenuta per iscritto entro il 2/05/2019, verrà trattenuto l'acconto versato a titolo di indennizzo. Se la rinuncia perverrà dopo il termine che precede, l'Organizzatore, oltre a trattenere tutte le somme ricevute sino a quel momento, avrà altresì il diritto a richiedere il pagamento di una penale pari all'intero importo dovuto contrattualmente, delle spese di impianto e di installazione dei servizi ordinati ed eseguiti nell'area prenotata, di tutte le imposte e tasse assolte per conto dell'Espositore, nonché dei danni che subirà la Manifestazione per effetto della rinuncia, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

6.3. Nel caso di comunicazione di rinuncia parziale dello spazio, si applicheranno le regole di cui sopra in proporzione allo spazio rinunciato.

6.4. In entrambi i casi di rinuncia, l'Organizzatore si riserva comunque la facoltà di procedere all'assegnazione dello stand ad altro Espositore, senza che tale eventuale successiva assegnazione precluda o limiti il suo diritto a richiedere gli indennizzi nelle misure come sopra definite.

7. Corrispettivi e condizioni di pagamento

7.1. Il Corrispettivo di iscrizione a carico dell'Espositore è indicato nel modulo di iscrizione. Con la sottoscrizione e trasmissione del modulo di iscrizione, pertanto, l'Espositore dichiara di conoscere e accettare i corrispettivi e le spese ivi indicati. I prezzi sono espressi in EURO, salva diversa indicazione.

7.2. La trasmissione del modulo di iscrizione dovrà in ogni caso essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto versamento di un acconto come meglio esplicitato al punto 7 della domanda di iscrizione (es. copia della contabile di bonifico).

L'omesso pagamento dell'acconto della quota di iscrizione comporta l'automatico rigetto della domanda di ammissione. In caso di domande di ammissione non accolte al richiedente sarà restituito solamente l'importo versato in acconto.

7.3. Il saldo del Corrispettivo di iscrizione verrà corrisposto dall'Espositore entro e non oltre il 31/05/2019 con le medesime modalità, a fronte di trasmissione di regolare fattura da parte dell'Organizzatore.

7.4. La Quota di Partecipazione è fissata sulla base di costi noti al 1° gennaio 2019. In caso di aumento generale dei prezzi, della mano d'opera, dell'energia elettrica, *etc.*, l'Organizzatore si riserva il diritto di aggiornare i canoni e le tariffe in funzione degli specifici aumenti dei costi subiti. Quanto precede anche in ipotesi in cui l'aumento dei costi non superi il decimo del prezzo complessivo, con deroga espressa, pertanto, al disposto di cui all'art. 1664 c.c.

7.5. La Quota di Partecipazione include il servizio di pulizie degli spazi comuni e reception per gli spazi comuni per i giorni della Manifestazione.

7.6. Eventuali servizi aggiuntivi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: tendiflex, transenne *etc.*, che l'Espositore dovesse richiedere all'Organizzatore prima dell'inizio della Manifestazione, saranno consegnati in fase di allestimento del rispettivo stand e solo dopo il ricevimento del relativo pagamento da effettuarsi in loco tramite il servizio POS dell'Organizzatore. In ipotesi di mancato pagamento anticipato, l'Espositore non avrà diritto alla consegna degli stessi da parte dell'Organizzatore.

8. Accesso a Healthytude. Pass Espositori

8.1. La Manifestazione è aperta ai visitatori nei giorni e negli orari stabiliti. L'Espositore è obbligato a presidiare la propria area espositiva per tutta la durata della Manifestazione.

8.2. I "Pass Espositore" forniti dall'Organizzatore sono riservati esclusivamente al personale dello stand dell'Espositore e non sono cedibili, né trasferibili ad alcun titolo. In caso di violazione della precedente disposizione, l'Organizzatore si riserva il diritto di annullarli. I Pass Espositore sono forniti dall'Organizzatore gratuitamente, a seconda dei mq dello stand assegnato, nelle seguenti proporzioni: fino a 12 mq 2 Pass Espositore, oltre i 12 mq 1 Pass Espositore ogni 10 mq.

9. Altoparlanti e trasmissioni sonore

9.1. Sono consentite, nell'ambito del proprio stand, le trasmissioni sonore, ivi compreso l'uso di radioricevitori di apparecchi televisivi, purché non arrechino disturbo alle attività dell'Organizzatore e/o degli altri Espositori.

10. SIAE

10.1 In caso di distribuzione da parte dell'Espositore di supporti fono videografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti a carico esclusivo dell'Espositore i diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181-bis della stessa legge. L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.

10.2. In ipotesi di violazione delle disposizioni di cui precede, l'Espositore si impegna a tenere l'Organizzatore manlevato ed indenne dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di risarcimento del danno e/o indennizzo e/o sanzione a favore di terzi e/o di pubbliche autorità.

11. Pubblicità

11.1. Ferme restando le normative di partecipazione, l'Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Milano l'imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 639.

11.2. L'Espositore, in ogni caso, nello svolgimento della propria attività presso lo stand è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di pubblicità, dichiarando espressamente di manlevare e tenere indenne l'Organizzatore da qualsiasi pretesa di terzi derivante dalla violazione dell'obbligazione che precede.

12. Registrazione di immagini, video e sonore

12.1. Le registrazioni di immagini, video e/o sonore presso la Manifestazione da parte degli Espositori, possono avvenire solo previa autorizzazione scritta dell'Organizzatore e nel rispetto della normativa sulla tutela del diritto d'autore e sulla protezione dei dati personali, nonché con indicazioni specifiche ai visitatori fornite tramite appositi cartelli contenenti le relative informative. L'Espositore, pertanto, dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne l'Organizzatore da qualsiasi pretesa di terzi derivante dalla violazione dell'obbligazione che precede.

12.2. Gli Espositori con la sottoscrizione del presente Regolamento autorizzano espressamente l'Organizzatore ad effettuare per tutto il corso della Manifestazione la registrazione di immagini, video e/o sonore dei propri stand, prodotti, marchi, personale e eventuali terzi soggetti invitati, presso il rispettivo stand nonché in qualsiasi altro luogo all'interno della location "The Mall", concedendone altresì il relativo utilizzo anche successivamente alla fine della Manifestazione stessa, senza limiti temporali e/o territoriali.

13. Assicurazioni

13.1. È fatto obbligo all'Espositore di assicurare i propri beni (quali a titolo esemplificativo e non limitativo merce, materiale di diverso genere, arredamento, macchinari, allestimenti, attrezzature, oggetti preziosi, etc.) portati e/o utilizzati all'interno dello spazio fieristico, anche per conto delle case rappresentante, per tutta la durata della partecipazione alla Manifestazione. Il Valore assicurato dovrà rappresentare l'effettivo valore della merce presente.

La copertura dovrà essere di tipo All Risks, comprendendo Incendio, Eventi Catastrofici e Naturali, Eventi Sociopolitici, Furto anche parziale, Furto con destrezza, Rapina, Smarrimento, manomissione, mancata riconsegna, rotture in genere.

L'Espositore si obbliga a produrre dichiarazione di copertura, con indicate le garanzie richieste e la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Organizzatore, delle Società ad esso collegate ed ogni Terzo comunque interessato all'organizzazione della Manifestazione, entro 5 giorni dall'inizio della Manifestazione.

L'Organizzatore, Società Collegate o Terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione, sono esonerati da ogni responsabilità per eventi o danneggiamenti che interessassero i beni portati e/o utilizzati durante l'evento. È fatto salvo l'obbligo da parte dell'Espositore di avere cura delle cose portate presso gli spazi fieristici; relativamente a gioielli, preziosi e francobolli durante l'esposizione i valori devono essere riposti in bacheche chiuse ed adeguatamente fissate alle pareti, ripiani, tavole o simili e durante le dimostrazioni e le manipolazioni dovrà esservi presenza costante del personale addetto allo stand. Durante le ore notturne i valori devono essere riposti in casseforti, in armadi, bacheche, vetrine ed in cassetti chiusi a chiave.

14. Danni agli stand

14.1. Gli stand devono essere restituiti dall'Espositore nelle medesime condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino sono a carico degli Espositori che sono anche responsabili dell'osservanza delle speciali norme per l'uso delle strutture e degli impianti tecnici.

15. Norme supplementari

15.1. L'Organizzatore si riserva di stabilire le disposizioni giudicate opportune a meglio regolare l'esposizione ed i servizi inerenti. Tali norme hanno valore equipollente al presente Regolamento ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale, l'Organizzatore si riserva anche il provvedimento di chiusura degli stand. In tale eventualità l'Espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo.

16. Forza maggiore

16.1. In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore, la data della Manifestazione potrà essere modificata o addirittura la Manifestazione soppressa, senza responsabilità alcuna a carico dell'Organizzatore. Nel caso di soppressione della Manifestazione l'Organizzatore, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartirà sugli Espositori in proporzione alle somme dovute per i mq. sottoscritti, gli oneri residui nei limiti dell'acconto effettivamente incassato. Somme eventualmente disponibili verranno restituite proporzionalmente agli Espositori. Le spese per impianti e/o per installazioni speciali eseguiti su ordinazione degli Espositori dovranno da questi essere integralmente rimborsate. Fatto salvo quanto precede l'Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per alcun titolo e non sarà tenuto ad erogare alcun risarcimento del danno o indennizzo.

17. Obblighi ed Attività vietate agli Espositori

17.1. È in genere vietato agli Espositori quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della Manifestazione ed ai suoi scopi, ed in particolare sono tassativamente proibite:

- (i) l'utilizzo di apparecchiature e software dedicate alle video scommesse, gioco d'azzardo o similari e diffusione di materiale video pornografico;
- (ii) la distribuzione e la consegna di qualsiasi materiale tecnico-divulgativo e pubblicitario (riviste, manuali, volumi, opuscoli o quanto altro) non di stretta pertinenza dell'Espositore, il quale, peraltro, potrà provvedere alla distribuzione o alla consegna di materiale pubblicitario purché di

- sua stretta pertinenza solamente all'interno del proprio stand; • l'esposizione, anche all'interno degli stand, di cartelli e/o manifesti riguardanti concorsi indetti da enti, organizzazioni, quotidiani, settimanali o riviste specializzate, salvo specifica autorizzazione scritta dell'Organizzatore;
- (iii) l'utilizzo di fonti luminose pulsanti o variabili;
- (iv) la permanenza in stand o nel recinto della Manifestazione durante le ore di chiusura;
- (v) effettuare propaganda politica o religiosa;

17.2. Resta comunque inteso che l'Organizzatore potrà, a suo insindacabile giudizio, ritenere vietati comportamenti o attività degli Espositori non in linea con la legge, con il buon costume o con le regole di civile convivenza, riservandosi così la facoltà di chiusura dell'area dell'Espositore anche durante la Manifestazione fino a che non saranno cessati le attività o i comportamenti non ritenuti adeguati. La sospensione e la chiusura dell'area dell'Espositore per le ragioni sopra espresse non è e non potrà essere motivo di richiesta di indennizzo o di risarcimento da parte di quest'ultimo.

17.3. Gli Espositori che dovessero somministrare al pubblico cibi o bevande si impegnano a dotarsi di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge e/o dai regolamenti comunali applicabili, dichiarando espressamente di manlevare l'Organizzatore da qualsiasi pretesa di terzi, ivi incluse le pubbliche autorità, derivante dalla violazione di quanto precede.

17.4. Gli Espositori, inoltre, si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari relative alla somministrazione di alcolici ai minori e/o somministrazione di tabacco ai minori, dichiarando espressamente di manlevare l'Organizzatore da qualsiasi pretesa di terzi, ivi incluse le pubbliche autorità, derivante dalla violazione di quanto precede.

17.5. Gli espositori si impegnano altresì a rispettare il divieto di fumo che vige nella location (a titolo esemplificativo e non esaustivo, applicabile al fumo di tabacco, sigaretta, pipe, sigarette elettroniche e dispositivi da fumo). Nel caso in cui l'Organizzatore dovesse appurare, direttamente o su segnalazione di terzi, l'avvenuta violazione del divieto di fumo, a prescindere che tale violazione sia stata unica o ripetuta durante l'Evento, l'allestimento e/o il disallestimento, avrà facoltà di escludere l'espositore dalla Manifestazione, nonché a richiedere a quest'ultimo il pagamento di una penale di importo pari ad € 3.500,00 oltre Iva, per la violazione stessa, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Resta inteso che l'Espositore, in ogni caso, si impegna a manlevare e tenere indenne l'Organizzatore da qualsiasi pretesa di terzi derivante dalla violazione dell'obbligazione che precede.

18. Disposizioni tecniche esecutive

18.1. Ulteriori norme di carattere tecnico ed altre di carattere generale verranno comunicate a mezzo del **Piano Generale d'Uso**; le stesse formeranno parte integrante del presente Regolamento.

19. Sanzioni

19.1. Durante lo svolgimento della manifestazione l'Espositore è tenuto ad essere presente nello stand con i propri articoli. L'abbandono e lo smontaggio anticipato rispetto all'orario di chiusura stabilito per l'ultimo giorno di manifestazione, comporta l'automatica applicazione di una penale - fatto salvo espressamente il risarcimento del maggior danno - calcolata sulla base dei mq. assegnati e precisamente:

- da 0 a 64 mq. € 1.500,00;
- da 64,5 a 120 mq. € 3.000,00;
- oltre 120 mq. € 5.000,00.

19.2. L'abbandono e lo smontaggio anticipato dello stand saranno, altresì, valutati dall'Organizzatore ai fini di un'eventuale esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione.

20. Sicurezza

20.1. Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti degli stand ed ogni altra attività connessa, ivi incluso lo smaltimento dei rifiuti.

20.2. L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il **Piano Generale d'Uso** che dichiara espressamente di conoscere e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute. Il **Piano Generale d'Uso** contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore medesimo.

20.3. I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dell'area espositiva e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell'Organizzatore, nell'ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso.

20.4. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle Imprese da questo incaricate.

20.5. L'Organizzatore potrà allontanare dalla Manifestazione il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito. L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. L'Espositore è responsabile della conformità alle norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.

20.6. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del **"Responsabile dello stand"**, figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il Responsabile dello stand può anche essere persona fisica

diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio). Il nominativo del Responsabile dello stand e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati all'Organizzatore prima dell'inizio dei lavori di mobilitazione per l'allestimento dello stand e prima dell'accesso dei lavoratori e dei materiali nel luogo della Manifestazione e comunque prima di 30 giorni dall'inizio della manifestazione.

In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile dello stand, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale dell'Espositore. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile dello stand dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organizzatore.

20.7. Ciascun Espositore, pertanto, dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne l'Organizzatore da qualsiasi pretesa di terzi derivante dalla violazione delle obbligazioni previste nel presente articolo e/o in generale delle disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro

21. Garanzie dell'Espositore

21.1. L'Espositore dichiara e garantisce che lo svolgimento della propria attività presso lo stand assegnato, nonché la distribuzione e/o vendita dei prodotti indicati nel modulo di iscrizione presso il proprio stand avviene in conformità a tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, dichiarando espressamente di manlevare e tenere indenne l'Organizzatore da qualsiasi pretesa di terzi derivante dalla violazione dell'obbligazione che precede.

21.2. L'Espositore, inoltre, dichiara e garantisce che la propria attività e/o i prodotti distribuiti presso il proprio stand ed indicati nel modulo di iscrizione non violano diritti di terzi, ivi inclusi i diritti di proprietà industriale ed intellettuale, dichiarando espressamente di manlevare e tenere indenne l'Organizzatore da qualsiasi pretesa di terzi derivante dalla violazione di quanto precede.

22. Obblighi di Riservatezza

22.1. Gli Espositori si impegnano, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare e a far rispettare il vincolo di segretezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione (sono considerate informazioni riservate quelle che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, concernono: il trattamento economico riservato all'Espositore, le forme di promozione riservate all'Espositore, etc.).

22.2 Allo scopo indicato al paragrafo precedente gli Espositori adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate.

22.3 Qualora la diffusione presso terzi di informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili all'Espositore, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire all'Organizzatore gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza.

22.4 Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione della Manifestazione, per qualsiasi causa, per cinque anni successivi alla data di cessazione o risoluzione del presente Regolamento.

23. Trattamento dei dati personali

23.1. In allegato al presente Regolamento vi è l'informativa relativa al trattamento dei dati personali redatta in conformità con quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (**All. 1**)

24. Recupero IVA

24.1. Gli Espositori stranieri interessati al recupero dell'IVA possono rivolgersi a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (solo per gli espositori di Israele, Svizzera e Norvegia) - tel. 085-5771 fax 085-52145 Amministrazione Finanziaria del proprio Stato di appartenenza (per gli Espositori dell'Unione Europea).

24.2. Dal 1° gennaio 2011, in base al D.Lgs. n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008 gli Espositori esteri soggetti passivi d'imposta non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei non soggetti passivi IVA (es. privati) ; per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita iva/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato. Si rende quindi assolutamente necessario che le Domande di partecipazione ci pervengano con le informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all'emissione delle fatture con l'assoggettamento all'IVA italiana

25. Legge applicabile e Foro competente

25.1. Il presente Regolamento Generale è regolato dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia è stabilita la competenza del Foro di Milano in via esclusiva.

Allegati

All.1: Informativa trattamento dati personali.

LUOGO _____ DATA ___/___/_____

HO LETTO E ACCETTO Timbro e Firma _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., l'Espositore dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli del presente Regolamento: 2 (Registrazione); 3 (Ammissione alla Manifestazione); 4 (Attribuzione degli stand); 5 (Sistemazione ed allestimento degli stand. Servizi commerciali di mostra); 6 (Rinuncia dell'Espositore); 7 (Corrispettivi e condizioni di pagamento); 8 (Accesso Heathytude); 11 (Pubblicità); 15 (Norme supplementari); 17 (Obblighi ed Attività vietate agli espositori); 19 (Sanzioni); 20 (Sicurezza); 21 (Garanzie dell'Espositore); 22 (Obblighi e limitazione di responsabilità dell'Organizzatore); 25 (Legge applicabile e foro competente).

LUOGO _____ DATA ___/___/_____

HO LETTO E ACCETTO Timbro e Firma _____

ALLEGATO 1

INFORMATIVA EX ART. 13 AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PER BREVEVITÀ "GDPR")

1. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO – art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679

Titolare del trattamento è Fandango Club S.p.A., con sede legale a Milano, Via Vincenzo Monti, 4, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.

2. FINALITÀ E BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO – art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679

I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:

a) adempimenti contrattuali, pratiche amministrative e connesse allo specifico evento; b) finalità di marketing operativo e strategico; c) comunicazioni dei dati per finalità di marketing a terzi appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: Società di Mailing, Spedizionieri, Corrieri, Società e/o collaboratori che effettuano il controllo all'accesso dei padiglioni Fieristici; Società controllate e collegate ai sensi di cui all'art. 2359 c.c. e attività in collaborazione e/o co-marketing con Fandango Club S.p.A.; operatori del settore delle manifestazioni fieristiche.

La base giuridica dei trattamenti *sub a)* è da individuarsi nell' esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 comma 1 lett. b) del GDPR).

La base giuridica del trattamento *sub b) e c)* è il consenso dell'interessato art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR).

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.

3. TIPI DI DATI TRATTATI

a) dati identificativi quali sono, ad esempio, i dati anagrafici, il Codice Fiscale, la Partita IVA;

b) dati personali in relazione alla migliore gestione del rapporto contrattuale, quali sono, ad esempio le coordinate bancarie, nonché dati di carattere patrimoniale, finanziario o economico.

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI – art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679

I dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificamente incaricati, operanti presso le Direzioni marketing, Commerciale, Vendite e Information technology e gli uffici amministrativi. A tal fine, i dati comunicati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, anche verso Paesi Europei, che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

I dati personali forniti potranno essere comunicati a:

- studi di consulenza professionale in ambito contabile e fiscale;
- enti e associazioni di cui fa parte la Società;
- agenti di commercio titolari di mandato della società;
- soggetti pubblici o privati per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge;
- società che svolgono e/o gestiscono banche dati finalizzate alla tutela dei rischi del credito ed accessibili anche da società terze.

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679

Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione dei medesimi dati.

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, su

- supporto cartaceo,
- supporto informatico;

nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente.

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679

Deve essere consentito all'interessato l'esercizio di una serie di diritti riconosciuti dal GDPR:

- 1) diritto d'accesso ai dati personali;
- 2) diritto di rettifica;
- 3) diritto alla cancellazione;
- 4) diritto alla limitazione del trattamento dei dati;
- 5) diritto alla portabilità dei dati;
- 6) diritto di opporsi al trattamento;
- 7) diritto di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Cliente può esercitare i summenzionati diritti ed ha inoltre il diritto di revocare il consenso, laddove il trattamento si basi su di esso e fatta salva la liceità sul consenso prestato prima della revoca.

Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento mediante e-mail info@fandango-club.com

Per ogni informazione, la invitiamo a consultare il sito Internet dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it – dove troverà una sezione dedicata a tali diritti.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE - art. 13 co. 2 lett. [e] [f] GDPR 2016/679

Il conferimento dei dati personali di cui all'articolo 2, lett. a) è obbligatorio in base a normative vigenti in materia fiscale.

Il conferimento dei dati personali di cui all'articolo 2, lett. b) e c) è libero e facoltativo.

Riguardo i suoi dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.

CONSENSO

Riguardo al trattamento dei miei dati per le finalità di cui all'art. 2 lett. b) finalità di marketing

acconsento al trattamento dei dati

non acconsento al trattamento dei dati

Riguardo al trattamento dei miei dati per le finalità di cui all'art. 2 lett. c) comunicazioni di dati per finalità di marketing verso terzi

acconsento al trattamento dei dati

non acconsento al trattamento dei dati

LUOGO _____ DATA __/__/____

Timbro e Firma _____